

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4047

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FARACE, SANGALLI, PICCOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BIANCHI, BONFERRONI, CACCIA, CAFARELLI, CHIRIANO, CICCARDINI, CILIBERTI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COLONI, CRISTOFORI, CURSI, DAL CASTELLO, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, MARTUSCELLI, NAPOLI, ORSENIGO, PATRIA, PICCIRILLO, PIREDDA, RICCIUTI, RIGHI, ROJCH, RUSSO FERDINANDO, SAPIENZA, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, TEALDI, TORCHIO, ZOPPI**

*Presentata il 23 giugno 1989*

Istituzione dell'albo nazionale delle imprese esercenti il commercio e la prelaborazione, sia in conto proprio che per conto terzi, dei prodotti in acciaio comune e speciale nonché di metalli non ferrosi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi ancora irrisolta della siderurgia comunitaria che, nonostante la ristrutturazione messa in atto dal 1980 e il buon andamento congiunturale di questi ultimi tempi, presenta tuttora una sovracapacità produttiva di oltre 25 milioni di tonnellate di acciaio grezzo, non ha mancato di far sentire i suoi effetti anche sul settore della distribuzione.

La facilità di accesso alla professione di commerciante di prodotti siderurgici e di metalli non ferrosi, mai disincentivata neppure negli anni di crisi profonda della siderurgia, ha determinato nel tempo la polverizzazione della distribuzione e una tale potenzialità di offerta che rischiano

di vanificare gli sforzi finora compiuti e quelli ancora da realizzare in termini di ristrutturazione e riconversione dell'industria siderurgica.

Appare infatti del tutto illogico e inutile perseguire l'obiettivo della riduzione delle capacità di produzione, con le ben note implicanze anche di ordine sociale, e lasciare che la distribuzione — vale a dire l'anello successivo della catena — continui a svilupparsi liberamente e disordinatamente come è avvenuto fino ad oggi.

Per questi motivi si ritiene di dover proporre un provvedimento di legge con il quale venga istituito un « albo » delle imprese esercenti il commercio e la prelaborazione, sia in conto proprio che per

conto terzi, dei prodotti in acciaio comune e speciale nonché dei metalli non ferrosi. L'albo, oltre a meglio disciplinare l'accesso alla professione, dovrebbe permettere di avere una visione più chiara e completa della categoria, per comprenderne l'evoluzione e la sua collocazione sul mercato nello sforzo di conseguire una maggiore trasparenza del settore.

Vi sono poi alcune considerazioni di altra natura che rendono opportuna una regolamentazione dell'accesso a questa professione.

Anzitutto l'esigenza di offrire ai consumatori garanzie obiettive riguardo all'esperienza e alla preparazione dei fornitori. Esigenza tanto più sentita in quanto i consistenti tagli occupazionali operati dalle imprese produttrici del settore siderurgico hanno liberato ingenti forze lavorative che spesso hanno cercato uno sbocco nella distribuzione, attraverso iniziative improvvisate, il più delle volte non supportate né dalla preparazione necessaria né dalle indispensabili strutture finanziarie ed operative, con una notevole carica di pericolosità anche sul piano fiscale.

Non va inoltre trascurato il contenuto sempre più specialistico di questa attività, che ha per oggetto prodotti legati al rispetto di precise caratteristiche tecniche in relazione all'uso cui sono destinati, ispirate da esigenze di tutela della sicurezza degli utilizzatori. Appare dunque incongruente che l'accesso a una professione che richiede specifiche conoscenze tecniche e normative sia completamente svincolato dall'accertamento dell'esistenza di requisiti minimi di idoneità conformemente agli indirizzi della più recente legislazione, tanto più che tutta l'azione che sta portando avanti l'organizzazione sindacale di categoria del commercio è proprio volta a favorire la crescita del settore sul piano professionale a garanzia, oltre tutto, del rispetto della normativa in materia di imposte dirette ed indirette.

Finalità non ultima del provvedimento di legge è impedire l'improvvisazione e l'incursione sul mercato della malavita. L'alto costo dei prodotti metallurgici e siderurgici e l'elevato tonnellaggio dei con-

sumi consentono movimenti di importi ingenti. Un mercato di parecchi miliardi al giorno è stato oggetto di indesiderate attenzioni di riciclatori di denaro sporco.

Infine, deve essere tenuta nella giusta considerazione l'esigenza di un'intera categoria di operatori che rivendica, a pieno titolo, il diritto a veder riconosciuta la propria professionalità e la propria capacità imprenditoriale, sia nei rapporti con i consumatori, sia nei confronti della pubblica amministrazione. Tutto ciò nell'interesse di una maggiore trasparenza da cui trarrebbero vantaggio tutti i fruitori di questo mercato.

L'articolo 1 della proposta in oggetto, dopo aver istituito l'albo nazionale delle imprese esercenti il commercio e la prelavazione, sia in conto proprio che per conto terzi, di prodotti in acciaio comune e speciale, nonché di metalli non ferrosi, definisce le suddette attività.

L'articolo 2 istituisce, quali organi dell'albo, un comitato nazionale e le commissioni provinciali.

L'articolo 3 riguarda la composizione del comitato nazionale e la durata in carica dei suoi componenti.

L'articolo 4 attribuisce al comitato nazionale una serie di funzioni, tra le quali quella di decidere sull'accoglimento delle domande di iscrizione all'albo, quella di accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione ed infine quella di denunciare coloro che abusivamente esercitano l'attività in questione.

L'articolo 5 disciplina la composizione delle commissioni provinciali nonché le spese per il loro funzionamento.

L'articolo 6 assegna a queste commissioni il compito di ricevere ed istruire le domande di iscrizione all'albo, di vigilare se permangono i requisiti per l'iscrizione, nonché di proporre al comitato nazionale le eventuali sanzioni.

All'articolo 7 vengono indicati i requisiti per la validità delle deliberazioni assunte dal comitato nazionale e dalle Commissioni provinciali.

L'articolo 8 stabilisce l'obbligo di iscrizione all'albo per le persone fisiche e giuridiche che intendono esercitare l'attività in oggetto.

L'articolo 9 richiede, per l'iscrizione all'albo, il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro della CEE, la disponibilità di mezzi tecnici adeguati all'attività da svolgere, la capacità finanziaria commisurata all'attività per la quale si richiede l'iscrizione, l'esercizio, nel biennio precedente, dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione in qualità di dipendente qualificato e l'iscrizione all'associazione nazionale di categoria più rappresentativa.

L'articolo 10 accorda la possibilità, alle imprese risultanti da cessione, trasformazione e fusione di altre già iscritte all'albo, di continuare ad esserne iscritte.

L'articolo 11 concerne la decisione del comitato nazionale sull'accoglimento delle domande di iscrizione all'albo.

L'articolo 12 regola le procedure per l'esecuzione di variazioni all'albo.

L'articolo 13 dichiara sospesa l'iscrizione all'albo quando è in corso una procedura concorsuale o quando è stata interrotta, per qualsiasi causa, l'attività dell'impresa.

A norma dell'articolo 14 l'impresa è cancellata dall'albo quando ne è richiesta la cancellazione o quando è cessata di fatto la sua attività.

L'articolo 15 stabilisce che le imprese, quando violano le norme legislative in materia di rapporto di lavoro o quando non effettuano, nei tempi prescritti, le comunicazioni inerenti le variazioni all'albo, incorrono nelle seguenti sanzioni disciplinari: ammonimento, censura, sospensione e cancellazione.

In base all'articolo 16 le principali conseguenze disciplinari delle condanne

penali previste dall'articolo 9 sono l'esclusione o la sostituzione dei soci condannati, nel caso di società in nome collettivo, degli amministratori o dei soci accomandatari condannati, nel caso di imprese in accomandita semplice, nonché la sostituzione degli amministratori condannati, per ogni altro tipo di società.

L'articolo 17 riguarda la reinscrizione all'albo delle imprese cancellate a norma dell'articolo 14.

L'articolo 18 accorda al comitato nazionale la possibilità di provvedere alla sospensione, alla censura, alla cancellazione ed all'ammonimento dell'iscritto.

L'articolo 19 disciplina le modalità di proposizione dei ricorsi avverso i provvedimenti di cancellazione e sospensione dall'albo esperiti dal comitato nazionale.

L'articolo 20 riguarda le sanzioni amministrative previste per l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione o dopo la cancellazione dall'albo (esercizio abusivo).

L'articolo 21 istituisce delle sanzioni a carico del titolare dell'impresa individuale, degli amministratori o dell'istitutore che non comunicano, nei tempi previsti, le variazioni all'albo.

Con l'articolo 22 viene introdotta una disposizione transitoria che concede a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività in oggetto, la possibilità di continuare ad esercitarla.

Gli ultimi 2 articoli disciplinano rispettivamente, il 23 la pubblicazione dell'albo, il 24 la sua vigilanza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Denominazione dell'albo).

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un albo nazionale delle imprese esercenti il commercio e la prelavazione, sia in conto proprio che per conto terzi, di prodotti in acciaio comune e speciale, nonché di metalli non ferrosi.

2. Per attività di commercio s'intende sia quella all'ingrosso che al minuto, attività che possono essere esercitate anche congiuntamente nello stesso punto di vendita.

3. L'attività di commercio all'ingrosso può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

4. I prodotti di acciaio comune e speciale, nonché di metalli non ferrosi possono essere rivenduti sia nello stato in cui sono stati acquistati, sia dopo essere stati sottoposti ad eventuali operazioni di prelavazione, trasformazione, trattamento e condizionamento che sono abitualmente praticate sui prodotti di cui trattasi, mediante apposite macchine per la cesoiatura, il taglio a misura, oppure mediante impianti di svolgimento continuo di rotoli di acciaio per il taglio trasversale e longitudinale e altri ancora.

5. L'iscrizione all'albo è obbligatoria ed è condizione necessaria per effettuare operazioni di *import-export* di prodotti di acciaio comune o speciale, nonché di metalli non ferrosi.

## ART. 2.

(Organi dell'albo).

1. Organi dell'albo sono:

- a) il comitato nazionale;
- b) le commissioni provinciali.

2. Il comitato nazionale ha sede in Roma presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le commissioni provinciali hanno sede presso le rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Le funzioni di segreteria sono affidate rispettivamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

### ART. 3.

*(Il comitato nazionale).*

1. Il comitato nazionale è composto:

a) da un sottosegretario al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

c) da un rappresentante designato dall'organizzazione nazionale a carattere generale dei commercianti più rappresentativa;

d) da tre rappresentanti delle imprese, di cui due designati dall'associazione di categoria del commercio dei prodotti metalsiderurgici e uno dall'associazione delle imprese esercenti l'attività di prelaborazione in conto terzi, più rappresentative a livello nazionale;

e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

f) da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il comitato elegge, tra i suoi componenti, un vice presidente.

3. I componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. Le spese per il funzionamento del comitato nazionale sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 4.

*(Attribuzioni del comitato nazionale).*

1. Il comitato nazionale dell'albo ha le seguenti attribuzioni:

a) decidere sull'accoglimento delle domande d'iscrizione all'albo ricevute e istruite dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sentito il parere delle stesse;

b) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese di cui all'articolo 1;

c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione all'albo e deliberare le sospensioni o le cancellazioni;

d) promuovere e favorire, d'intesa con le associazioni nazionali di categoria, lo sviluppo e il miglioramento professionale del settore;

e) coordinare l'attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e vigilare su di esse;

f) denunciare all'autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo, l'attività di cui all'articolo 1;

g) esercitare ogni altro compito attribuitogli dalla legge.

ART. 5.

*(Commissioni provinciali).*

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede a ricevere e ad istruire le domande d'iscrizione all'albo nazionale. La commissione è nominata con deliberazione della giunta

camerale e dura in carica tre anni. Essa è composta:

a) da un membro della giunta camerale con funzione di presidente;

b) da un rappresentante dell'associazione dei commercianti della provincia più rappresentativa, designato dall'associazione stessa;

c) da tre rappresentanti delle associazioni di categoria, di cui due designati dall'associazione di categoria del commercio dei prodotti metalsiderurgici e uno dall'associazione delle imprese esercenti l'attività di prelaborazione in conto terzi, più rappresentative a livello nazionale.

2. La commissione nomina al suo interno un vice presidente.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario di carriera direttiva da lui designato, in servizio presso la stessa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

#### ART. 6.

*(Attribuzioni delle commissioni provinciali).*

1. Le commissioni provinciali costituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno le seguenti attribuzioni:

a) ricevere ed istruire le domande d'iscrizione all'albo e rimetterle con motivato parere al comitato nazionale per la decisione entro 90 giorni dal ricevimento delle stesse;

b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia;

c) vigilare se permangono i requisiti per l'iscrizione all'albo;

d) proporre al comitato nazionale le eventuali sanzioni di cui all'articolo 15;

e) promuovere e favorire nell'ambito della provincia, d'intesa con le associazioni di categoria a livello nazionale più rappresentative e con gli enti locali, lo sviluppo e il miglioramento professionale delle imprese commerciali;

f) esercitare ogni altro incarico ad esse delegato dal comitato nazionale.

#### ART. 7.

*(Deliberazioni del comitato e delle commissioni provinciali; proroga dei poteri).*

1. Le deliberazioni del comitato nazionale e delle commissioni provinciali sono valide se prese con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei partecipanti.

2. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. I poteri del comitato nazionale e delle commissioni provinciali, scaduti i termini di carica dei loro membri, sono automaticamente prorogati finché non si sia provveduto alle nuove nomine.

#### ART. 8.

*(Iscrizioni all'albo).*

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono esercitare l'attività di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo dell'iscrizione all'albo e devono farne domanda alla commissione provinciale istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione l'impresa ha la sua sede legale.

2. L'iscrizione all'albo è condizione indispensabile per partecipare ad aste pubbliche, licitazioni, appalti, concorsi o trattative private per forniture ad enti pubblici.

3 L'iscrizione all'albo costituisce di per se stessa titolo all'iscrizione negli elenchi nominativi degli esercenti attività com-

merciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni.

4. Gli estremi dell'iscrizione all'albo devono essere riportati su tutti i documenti contabili obbligatori per legge.

ART. 9.

*(Requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo).*

1. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono:

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro della CEE;

b) assenza di condanne che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione da una professione o da un'arte, o l'incapacità di esercitare uffici direttivi salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

c) assenza di procedimenti penali in corso in cui sia già stata pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione da una professione o da un'arte, o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

d) assenza di procedure fallimentari, di concordato preventivo e di amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa in corso o passate salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

e) disponibilità di mezzi tecnici ed attrezzature adeguate all'attività da svolgere con particolare riferimento alle operazioni di prelaborazione, trasformazione, trattamento e condizionamento;

f) capacità finanziaria in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 30 marzo 1981, n. 113, commisurata all'attività per la quale si richiede l'iscrizione;

g) aver esercitato, nel biennio precedente, l'attività per la quale si richiede l'iscrizione all'albo, in qualità di dipendente qualificato addetto alle vendite o

all'amministrazione presso un'impresa già iscritta all'albo;

h) avere effettuato la denuncia annuale dei redditi a norma di legge.

2. I requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti quando si tratti di imprese individuali, dal titolare delle stesse, e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa, un institore o un direttore, anche da quest'ultimo.

#### ART. 10.

*(Fusione o trasformazione).*

1. Le imprese individuali o le società di persona o di capitale che risultino da cessione, trasformazione o fusione di imprese già iscritte all'albo possono chiedere di continuare ad essere iscritte sempreché sussistano i requisiti di cui all'articolo 9.

#### ART. 11.

*(Decisione sulle domande di iscrizione all'albo).*

1. Il comitato nazionale decide, entro sessanta giorni dal ricevimento del parere della commissione provinciale, sull'accoglimento della domanda d'iscrizione.

2. In mancanza di una decisione entro tale termine, la domanda si ha per accolta.

3. Il provvedimento motivato è notificato alla commissione provinciale, all'interessato e all'associazione nazionale di categoria più rappresentativa.

#### ART. 12.

*(Variazioni).*

1. Le variazioni all'albo si eseguono d'ufficio. L'impresa è tenuta a comunicare alla commissione provinciale della camera di commercio, industria, artigia-

nato e agricoltura ove essa ha sede, ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'albo e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione.

2. Le comunicazioni devono pervenire alla commissione provinciale entro sessanta giorni da quando il fatto o la modifica siano avvenuti.

3. Ogni variazione apportata all'albo dal comitato nazionale deve essere immediatamente notificata all'impresa interessata e comunicata alla commissione provinciale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ove ha sede l'impresa.

#### ART. 13.

*(Sospensione dall'albo).*

1. L'iscrizione all'albo è sospesa:

a) quando sia in corso una procedura concorsuale per cui l'impresa si trovi in stato di liquidazione o fallimento od abbia presentato istanza di concordato preventivo o amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa;

b) quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) la sospensione dura finché persiste la causa che l'ha determinata; tale sospensione non ha effetto per gli appalti in corso di gestione e fino alla scadenza degli stessi.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) la sospensione deve essere richiesta dall'interessato alla commissione provinciale e non può avere durata superiore a due anni.

#### ART. 14.

*(Cancellazione dall'albo).*

1. L'impresa è cancellata dall'albo:

a) quando la cancellazione sia da essa richiesta;

b) quando la sua attività sia di fatto cessata;

c) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa ed il termine di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 e l'attività non sia stata ripresa;

d) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;

e) quando, trattandosi di cooperativa, questa sia stata sciolta.

#### ART. 15.

*(Sanzioni disciplinari).*

1. Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

a) quando violino le norme legislative in materia di rapporto di lavoro o non applichino il contratto collettivo nazionale di lavoro;

b) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 12.

2. Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) possono incorrere:

a) nell'ammonimento per i casi di minore gravità;

b) nella censura per i casi di maggiore gravità;

c) nella sospensione dall'albo, da un mese ad un anno, per i casi di particolare gravità. Tale sospensione non ha effetto sugli appalti in corso di gestione;

d) nella cancellazione dall'albo per i casi di recidiva grave.

#### ART. 16.

*(Conseguenze disciplinari di condanne penali).*

1. Le condanne previste dall'articolo 9 comportano:

a) la cancellazione dall'albo se riguardano il titolare dell'impresa individuale;

b) l'obbligo per la società in nome collettivo di escludere e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati;

c) l'obbligo per l'impresa in accomandita semplice o per azioni di escludere e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, gli amministratori o i soci accomandatari condannati;

d) l'obbligo per ogni altro tipo di società di sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, gli amministratori condannati;

e) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'istitutore o il direttore condannato.

2. L'inosservanza di uno degli obblighi previsti dal comma 1 comporta la cancellazione dell'impresa dall'albo.

#### ART. 17.

*(Reiscrizioni).*

1. Le imprese cancellate dall'albo, a norma dell'articolo 14 lettere a), b) e c), possono ottenere la reiscrizione purché riacquistino i requisiti di cui all'articolo 9.

#### ART. 18.

*(Decisioni — Provvedimenti).*

1. La cancellazione dall'albo, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal comitato nazionale. Prima di decidere il comitato deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli il termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.

2. L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere motivati in modo specifico e notificati all'iscritto.

## ART. 19.

(Ricorsi).

1. Contro i provvedimenti del comitato nazionale è proponibile ricorso, entro trenta giorni dalla data di notificazione di ciascun provvedimento, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il ricorso ha effetto sospensivo.

3. Se i provvedimenti non vengono impugnati nel termine di cui al comma 1, le decisioni del comitato diventano definitive e devono essere notificate al ricorrente ed essere pubblicate sul foglio degli annunci legali della provincia in cui è la sede dell'impresa, a cura del comitato stesso.

4. I provvedimenti definitivi di cancellazione e sospensione dall'albo sono comunicati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede l'impresa e l'associazione di categoria più rappresentativa.

## ART. 20.

(Esercizio abusivo).

1. Chiunque eserciti il commercio e la prelaborazione, sia in conto proprio che per conto terzi, di prodotti in acciaio comune e speciale, nonché di metalli non ferrosi ovvero continui ad esercitare tale attività durante il periodo di sospensione o dopo la cancellazione dall'albo, è punito con sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.

2. Per l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione di cui al comma 2, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene pre-

viste dall'articolo 348 del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile.

4. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.

ART. 21.

*(Omissione di comunicazione).*

1. Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori dell'impresa o l'instatore che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste nell'articolo 12, sono puniti con sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000. All'accertamento ed all'erogazione di dette sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 22.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già esercitano le attività di cui all'articolo 1 possono continuare a condizione che, entro sei mesi dalla data suddetta, provvedano ad iscriversi all'albo nazionale.

2. L'iscrizione si ottiene presentando alla commissione provinciale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a norma dell'articolo 8, regolare domanda corredata delle certificazioni relative al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9.

3. Nella prima fase di applicazione della presente legge e comunque per il triennio 1988-1990, perdurando le speciali misure comunitarie per il risanamento del mercato dell'acciaio, non potranno essere effettuate nuove iscrizioni all'albo nazionale di cui all'articolo 1.

ART. 23.

*(Pubblicazione dell'albo).*

1. Nel termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato nazionale prov-

vede alla pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese esercenti il commercio e la prelaborazione, sia in conto proprio che per conto terzi, di prodotti in acciaio comune e speciale, nonché di metalli non ferrosi.

ART. 24.

*(Vigilanza).*

1. La vigilanza sull'albo è esercitata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.